

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 08/2013**

**25 Febbraio 2013 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI GENNAIO 2013

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Gennaio 2013. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Gennaio 2013 è pari a **0,265845** e l'indice Istat è **106,70**.

SCADE IL 15 MAGGIO P.V. LA RICHIESTA TELEMATICA DA INOLTARE ALL'INPS PER OTTENERE LA RIDUZIONE DELL'11,50% DA PARTE DELLE IMPRESE EDILI.

***INPS – CIROLARE N. 28 DEL 18 FEBBRAIO 2013***

L'INPS, **circolare n° 28 del 18 febbraio 2013**, ha ricordato che il **Decreto 30 ottobre 2012**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013, **ha confermato per l'anno 2012, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili** di cui all'articolo 29, DL n. 244/1995.

I datori di lavoro interessati, che non abbiano ancora presentato l'istanza telematica per il periodo **gennaio - dicembre 2012**, possono effettuare l'invio:

- **entro il 15 maggio 2013**;
- **tramite il modulo "riduzione edilizia", disponibile nella funzionalità "invio nuova comunicazione" della sezione "comunicazioni on-line", nel "cassetto previdenziale aziende" del sito [www.inps.it](http://www.inps.it).**

NEL REGIME PREVIGENTE IL D.LGS. 38/2000 L'INDENNIZZO IN CASO DI INFORTUNIO COPRIVA ESCLUSIVAMENTE LA RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA CON ESCLUSIONE DEL DANNO BIOLOGICO E MORALE.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 2942 DEL 7 FEBBRAIO 2013**

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 2942 del 7 febbraio 2013**, ha statuito che, ***nella disciplina previgente l'entrata in vigore del D. Lgs. n° 38/2000***, l'indennizzo previsto in caso di infortunio sul lavoro coprive esclusivamente la riduzione della capacità lavorativa **con esclusione del danno biologico**.

Nel caso *de quo* (correva l'anno 1993), un manutentore, rimasto infortunato cadendo da una scala a pioli, adiva i giudici di prime cure per ottenere il ristoro del **danno biologico** e **morale** subito. Il datore di lavoro, soccombente in entrambi i gradi di merito, ricorreva ai giudici dell'organo di nomofilachia chiamando in causa anche la compagnia assicurativa privata con la quale aveva stipulato apposita polizza antinfortunistica.

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, nel confermare il deliberato di merito, hanno statuito che **la disciplina del D.P.R. 1124/1965**, applicabile al caso *de quo* non essendo ancora stato emanato il D. Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, **prevedeva esclusivamente l'indennizzo correlato alla riduzione di capacità lavorativa** dovendosi pertanto escludere l'intervento dell'Istituto assicuratore (id: *INAIL*) per il ristoro del danno biologico e morale patito dal lavoratore.

Pertanto, atteso che dal procedimento istruttorio era emersa la responsabilità del datore di lavoro nel fornire attrezzi di lavoro non sicuri (id: scala a pioli) i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la sua condanna al risarcimento patito dal subordinato **escludendo anche la possibilità di rivalsa** nei confronti della compagnia di assicurazioni privata.

L'INDENNITA' DI MATERNITA' PUO' ESSERE CONCESSA ALTERNATIVAMENTE AD UNO DEI DUE GENITORI ANCHE SE LIBERO PROFESSIONISTA.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 809 DEL 15 GENNAIO 2013***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 809 del 15 Gennaio 2013**, ha ribadito il principio secondo il quale **l'indennità di maternità può essere concessa solo ad uno dei due genitori** anche se uno dei due è libero professionista.

Nel caso in esame, **la Corte d'appello di Roma** aveva **respinto il ricorso di un avvocato** iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e **padre adottivo di due minori**, volto ad ottenere **la liquidazione** da detta Cassa **dell'indennità di maternità** prevista per le madri adottive libere professioniste ai sensi del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articoli 70 e 72.

**La Corte territoriale**, pur richiamando la sentenza n. 385/2005 della Corte Costituzionale che ha sancito l'illegittimità del richiamato D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non prevedeva il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima, ha, tuttavia, **escluso il diritto del ricorrente all'indennità richiesta non avendo** egli allegato, ne' tantomeno **dimostrato, che l'indennità in questione veniva richiesta in alternativa alla madre adottiva, lavoratrice subordinata dipendente Alitalia.**

Avverso detta sentenza ha **proposto ricorso in Cassazione l'avvocato soccombente**, sostenendo l'equivoco occorso sulla richiesta avanzata e **ribadendo la propria istanza** di lettura costituzionalmente orientata della norma, **nel senso del riconoscimento del suo diritto all'indennità di maternità, cumulativamente con quello goduto dalla madre dipendente dell' Alitalia.**

Orbene, **gli Ermellini, nel rigettare il ricorso hanno** preliminarmente **ribadito il principio** enucleabile dalla sent. N. 385/2005 Corte cost. **che ha esteso anche al padre professionista la possibilità di godere dell'indennità di maternità in luogo della madre professionista**, indennità che l'art. 72 del D.Lgs. citato limitava alla sola madre. La Corte Costituzionale ha affermato infatti, che **"nelle ipotesi di affidamento o di adozione, l'astensione dal lavoro non è finalizzata alla tutela della salute della madre ma mira in via esclusiva ad agevolare il processo di formazione e crescita del bambino"** .

In relazione a tale ipotesi, hanno concluso i Giudici di Piazza Cavour, **la disciplina dell'indennità di maternità risponde alla tutela della prole, attribuendo ad uno soltanto dei genitori l'indennità in esame**. Gli interventi della Corte Costituzionale, possono, infatti, essere sintetizzati in quello della **alternatività tra i due genitori e della loro fungibilità e ciò è espressamente previsto per le coppie composte da entrambi i genitori lavoratori dipendenti** (cfr. D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 28), ma non vi sono ragioni per discostarsene **in caso di coppie in cui un genitore è libero professionista**, trattandosi di situazioni omogenee nelle quali l'interesse primario da tutelare è e rimane quello della prole e quello di facilitare il suo inserimento nella nuova famiglia.

LE NORME ANTINFORTUNISTICHE TUTELANO ANCHE I TERZI LEGITTIMAMENTE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 6363 DEL 8 FEBBRAIO 2013***

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 6363 del 8 febbraio 2013**, ha affermato che **le norme antinfortunistiche mirano non solo a tutelare la salute dei lavoratori ma anche a garantire l'incolumità dei terzi che, per qualsiasi legittima ragione, accedano nei luoghi di lavoro.**

Nel caso *de quo*, il guidatore di un autocarro, nel mentre manovrava lo stesso all'interno del deposito di un'altra azienda, investiva un lavoratore di quest'ultima. Il datore di lavoro, condannato in entrambi i giudizi di merito **per non aver predisposto i richiesti percorsi pedonali e veicolari all'interno del magazzino**, ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* di merito, hanno sottolineato come **le norme antinfortunistiche siano intese a tutelare i lavoratori anche dai comportamenti dei terzi che possano arrecar loro un danno.**

Pertanto, atteso che nel caso di specie il datore di lavoro, con il suo comportamento omissivo (*id.*: mancata realizzazione degli appositi percorsi per i pedoni e per i veicoli), aveva concorso a causare l'investimento del lavoratore da parte dell'autocarro in manovra, è stata confermata la sua condanna in sede penale.

IL GIUDIZIO DI PROPORZIONALITA' TRA LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E ADDEBITO CONTESTATO E' DEVOLUTO AL GIUDICE DI MERITO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 3179 DELL' 11 FEBBRAIO 2013***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 3179 dell'11 Febbraio 2013**, ha (ri)confermato che **il giudizio di proporzionalità** tra licenziamento disciplinare e addebito contestato **è devoluto al giudice di merito**, la cui **valutazione non è censurabile in sede di legittimità**, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Nel caso *de quo*, **la Corte d'Appello di Roma**, in riforma della sentenza del Tribunale, **aveva dichiarato illegittimo il licenziamento** disciplinare intimato ad un lavoratore dipendente da un'azienda municipale, con ordine di reintegra e condanna al risarcimento del danno.

Nella fattispecie **la società aveva contestato** al lavoratore che **il permesso richiesto** per recarsi presso l'ufficio infortuni della direzione generale dell'azienda, **era stato utilizzato per fini personali e pertanto il lavoratore si era allontanato per tre ore**, dal posto di lavoro, adducendo una giustificazione rivelatasi infondata.

**Secondo il giudizio della Corte territoriale tale mancanza non integrava un inadempimento di gravità tale da giustificare il licenziamento**, considerata l'oggettiva entità della durata della mancata prestazione lavorativa e della connessa assenza ingiustificata dal posto di lavoro. Altresì, aveva argomentato la Corte, **il lavoratore non risultava adibito a mansioni che richiedessero un particolare grado di affidamento** e fiducia, essendo un impiegato di sesto livello; **l'ingiustificata assenza dal posto di lavoro non aveva perciò potuto cagionare disagi o disfunzioni nell'ambito dell'organizzazione aziendale, atteso che essa era stata preventivamente autorizzata da un superiore**.

Ebbene, **l'azienda municipale ha proposto ricorso in Cassazione** lamentando che le circostanze concrete del fatto dovevano indurre la Corte territoriale a ritenere **proporzionato il licenziamento** e che, invero, vi fossero elementi atti a connotare la **condotta del dipendente come fraudolenta**. La ricorrente, tuttavia si è limitata a contrapporre la sua diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dalla Corte di merito, **senza formulare ulteriori specifiche critiche**.

Investita del caso, **la Suprema Corte ha rigettato il ricorso** proposto e sostenuto che **la Corte territoriale aveva già esaustivamente argomentato** circa la **mancata proporzionalità** tra il provvedimento espulsivo adottato ed il fatto addebitato.

**Gli Ermellini hanno perciò concluso, ribadendo** con fermezza, che **non spetta al giudice di legittimità riesaminare il merito** della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la **facoltà di controllare**, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, **le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento.**

RESPONSABILE PENALMENTE L'IMPRENDITORE CHE UTILIZZA MANO D'OPERA DA UN'AGENZIA NON AUTORIZZATA ALLA SOMMINISTRAZIONE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 7070 DEL 13 FEBBRAIO 2013***

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 7070 del 13 febbraio 2013**, ha stabilito che è **passibile di condanna ex art 18, comma 2, del decreto delegato 276/2003 (id: *somministrazione illecita*)** l'imprenditore che utilizza, nell'ambito della propria struttura imprenditoriale, **lavoratori di un'azienda non avente i requisiti abilitanti per l'esercizio di attività di somministrazione.**

#### ***IL CASO***

Un'azienda veniva denunciata alle autorità competenti per la violazione della normativa in materia di somministrazione di lavoro, ***in quanto aveva utilizzato due operai in base a due fittizi contratti di appalto*** aventi ad oggetto l'incarico di svolgere attività di revisione di motori, cambi e differenziali.

Durante la fase istruttoria del processo di merito, emergeva con chiarezza ***che i suddetti contratti d'appalto si riferivano in effetti ad un rapporto di somministrazione di mano d'opera illecito, non sussistendo gli elementi propri del contratto di appalto.***

Contro la sentenza di condanna il titolare dell'azienda proponeva ricorso per Cassazione ***affermando che il fatto comunque era riconducibile all'ipotesi di contratto di appalto per la somministrazione di servizi con la sussistenza di tutti i requisiti secondo la definizione contenuta nell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.***

Orbene, *i Giudici di Piazza Cavour*, nel confermare il *decisum di merito*, **hanno (ri)affermato il principio che la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera va operata non soltanto con riferimento alla proprietà dei fattori di produzione, ma altresì alla verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, configura il reato di cui all'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276.**

Infatti, secondo i Giudici nomofilattici, dall'accertamento di fatto era emerso con chiarezza che la società appaltatrice, "fornitrice" dei due lavoratori, non aveva mai esercitato alcun potere direttivo o organizzativo in ordine all'espletamento delle mansioni ad essi affidate, né aveva assunto alcun rischio di impresa, né aveva mai apprestato alcuna reale organizzazione di mezzi per l'esecuzione dei lavori formalmente affidati in appalto.

Pertanto, alla luce di tali risultanze – hanno precisato i giudici nomofilattici - il **contratto di appalto si configura con certezza come simulato, celando una mera fornitura di prestazione lavorativa**, vietata in assenza della prescritta autorizzazione.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO**

(\*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.**